

COMUNE DI LUINO (Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nº 53

Adunanza del 29/11/2011

Sessione ordinaria pubblica di prima convocazione

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO PREVISTA DAL D.L.
N. 138/2011 ED APPROVAZIONE DEL REDATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21:15, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 22/11/2011 protocollata a n. 20112.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Р	A	N.	Cognome e Nome	Р	Α
1	PELLICINI Avv. Andrea	SI		12	CONTINI Mario		SI
2	TALDONE Dr. Giuseppe	SI		13	DURATORRE Dott. Edoardo	SI	
3	CASTELLI Dott. Piermarcello	6) SÎ	14	CATALDO Davide	SI	
4	CASALI Alessandro	5 \$		15	TORRI Rosaria	SI	
5	FRANZETTI Alessandro	SI		16	MARTINELLI Ivan Luigi	SI	
6	SARCHI Vittorio	//si		17	BARATTA Antonino Fernando	SI	
7	RONCHI Simona	ŞI		18	NOGARA Enrica	SI	
8	VAGLIO Vito)) si		19	LIARDO Vincenzo	SI	
9	MALNATI Alessandro	SI		20	SAI Franco	SI	
10	AGOSTINELLI Pietro	SI		21	GIANNUZZI Ercole	SI	
11	MIGLIO Alessandra	SI					
PRESENTI: 19 ASSENTI: 2							

Sono presenti di Assessori non Consiglieri Rag. Dario SGARBI e Dr. Franco COMPAGNONI

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO PREVISTA DAL D.L. N. 138/2011 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;

- in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;

- successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;

l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010 sopra richiamato dispone, al comma 2, che, ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del medesimo organismo;

- infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax";

CONSIDERATO che la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo luggotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:

a) l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento; su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;

- b) l'articolo 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative" ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
- c) l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso;

DATO ATTO inoltre che:

- il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975 ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali;
- il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti;

VISTO che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati, per la fase di avvio della collaborazione amministrativa tra organi statali e enti locali, i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire.
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali);

- <u>residenze fittizie all'estero</u>, relativo a quei soggetti che, pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengano l'effettivo domicilio nel comune;
- <u>disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva</u> in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto);

DATO ATTO che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600»;
- dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza»;

RITENUTO che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere che, oltre alle competenze tipiche fissate dalla legge e orientate per lo più alla partecipazione del comune all'attività di ampliamento delle basi imponibili delle imposte erariali, il Consiglio tributario possa svolgere altresì funzioni di organo ausiliario del comune in relazione all'intero complesso di attività fiscali e tributarie di quest'ultimo, specie in relazione all'introduzione di un nuovo modello di entrate locali declinato attraverso gli (stituti contenuti nel federalismo fiscale municipale;

VISTA la bozza di "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario", composta da n. 10 articoli ed allegata alla presente deliberazione, il cui testo è quello esaminato ed emendoto dalla Commissione consiliare Affari Generali, Istituzionali e Bilancio nella seduta del 17 novembre 2011;

ACQUISITO il parere Favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Segretario Generale;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

- del Consigliere Ivan Luigi Martinelli, che preannuncia l'astensione del gruppo "Luino Futura";
- del Capogruppo Vincenzo Liardo, che preannuncia il voto favorevole del gruppo "Luino 2010";

- del Capogruppo Alessandro Malnati, che preannuncia il voto favorevole della maggioranza; CON voti 15 favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Rosaria Torri, Ivan Luigi Martinelli, Antonino Fernando Baratta ed Enrica Nogara), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'istituzione e la regolamentazione del Consiglio Tributario del Comune di Luino così come disciplinato nell'allegato "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario" composto da n. 10 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI DARE ATTO che gli adempimenti organizzativi previsti dalla normativa devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come disposto dal comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

3. DI DARE ATTO che per il funzionamento del Consiglio Tributario non sono previste nuove e maggiori spese.





COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO PREVISTA DAL D.L. N. 138/2011 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.L. Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:


Luino, lì 23/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI

(Dott Ssa Apple St Koerlin)

COMUNE DI LUINO Provincia di Varese



Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario

(art.18 D.L.31/05/2010n.78, convertito nella legge 30/07/2010 n.122)

INDICE

	^							
TITOLO I – OGGETTO E FUNZIONI								
Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Funzioni del Consiglio Tributario.	pag. 1							
TITOLO II – COMPOSIZIONI, DURATA E NOMINA								
Art. 3 Composizione e durata Art. 4 Nomina dei componenti	pag. 3 pag. 3							
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	·							
Art. 5 Organizzazione e funzionamento Art. 6 Compensi dei componenti. Art. 7 Obblighi dei componenti. Art. 8 Decadenza dall'incarico	pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 6							
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE								
Art. 9 Ambito di operatività Art. 10 Entrata in vigore	pag. 7 pag. 7							

TITOLO I - OGGETTO E FUNZIONI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

- 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Consiglio Tributario ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
- 2. Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché dell'art. 1, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario.

- 1. Il Consiglio Tributario è organo ausiliario dell'amministrazione comunale, istituito allo scopo di facilitare una più ampia perequazione tributaria sul territorio del comune Allo scopo di perseguire detta finalità esso svolge le seguenti funzioni:
- a) supporta l'Amministrazione comunale nella partecipazione alle attività di accertamento fiscale e contributivo di competenza erariale, segnalando all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS ogni elemento utile ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- b) supporta l'Amministrazione comunale nella collaborazione con l'Agenzia del Territorio riguardo alla programmazione e allo svolgimento delle operazioni di monitoraggio del territorio, anche allo scopo di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 19, comma 12, del d. 31.05.2010 n. 78, convertito nella legge 30.07.2010 n. 122.
- c) supporta l'Amministrazione Comunale nell'individuazione delle misure più idonee per l'attuazione del federalismo fiscale municipale e nella loro concreta attuazione;

d) su richiesta degli organi comunali competenti per legge, esprime pareri non vincolanti su materie di carattere fiscale, tributario e contributivo;

e) fornisce all'Amministrazione comunale ogni utile informazione su fatti o circostanze idonee ad ampliare le basi imponibili secondo il principio della perequazione fiscale

f) propone all'Amministrazione Comunale eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività svolte dagli uffici preposti alle entrate.

TITOLO II- COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

Art. 3 – Composizione e durata.

- 1. Il Consiglio Tributario è composta da tre componenti.
- 2. La durata in carica del Consiglio Tributario corrisponde a quella della Giunta Comunale.
- 3. Alla scadenza del predetto termine l'organo si intende prorogato di diritto fino alla nomina del nuovo Consiglio Tributario e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

Art. 4 – Nomina dei componenti.

- 1. I membri del Consiglio Tributario sono nominati dalla Giunta Comunale, che promuove mediante bando pubblico l'invio da parte dei soggetti interessati del proprio curriculum professionale.
- 2. I criteri di scelta dei componenti dovranno riguardare in particolare la conoscenza della materia pributaria nonché le peculiarità del territorio Luinese. I componenti del consiglio tributario devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
- 3. In ogni caso non possano essere nominati i soggetti che si trovino in una delle seguenti cause di incompatibilità:
- ricoprono la carica di sindaco, consigliere e assessore comunale, provinciale e di comunità montana e di presidente di quest'ultima;
- hanno rapperti con il Comune tramite qualsiasi tipologia di contratto di avoro dipendente od autonomo;
- sono dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, dell'INPS o di altri uffici statali aventi una qualche competenza in materia di fiscalità o previdenza;
- sono membri o segretari di commissione tributaria;
- 4. Nel caso in cui, in corso di mandato, sopravvenga in capo a un componente del Consiglio Tributario una causa di incompatibilità, egli è obbligato a segnalare immediatamente la circostanza al Sindaco e al Consiglio tributario stesso e a rimuovere detta causa entro il termine

perentorio di dieci giorni dal suo insorgere. Nel frattempo, gli sono preclusi la partecipazione a eventuali riunioni del Consiglio tributario e il compimento di qualsivoglia attività connessa a detta carica. Spirato infruttuosamente il termine di dieci giorni, l'interessato decade di diritto dalla carica di componente il Consiglio Tributario.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 5 – Organizzazione e funzionamento.

- 1. Nel corso della prima riunione, il Consiglio Tributario nomina, a maggioranza dei presenti, un Presidente e un Vice-Presidente. Nel corso della medesima riunione, il Consiglio Tributario delibera anche in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
- 2. Il Consiglio Tributario si riunisce almeno due volte all'anno, indicativamente nel primo e ultimo trimestre solare di ciascun anno, previa convocazione del Presidente da comunicare agli altri componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione.
- 3. Il Consiglio Tributario è tenuto a riunirsi ogni qual volta lo richieda il Sindaco per affrontare i temi di propria competenza da quest'ultimo proposti. Le riunioni vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dal Comune, con facoltà di utilizzare le dotazioni strumentali dell'ente che si rendessero necessarie.
- 4. Il Consiglio Tributario ha tacoltà di richiedere agli uffici preposti qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell'espletamento delle tunzioni di cui all'articolo 2. Il Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere la presenza, alle riunioni, di uno o più funzionari comunali, eventualmente anche per esercitare la funzione di Segretario.
- 5. Il Consiglio Tributario si considera validamente riunito in presenza della maggioranza dei propri componenti. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Art. 6 – Compensi dei componenti.

1. La funzione di componente del Consiglio Tributario è a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborsi spese.

Art. 7 – Obblighi dei componenti.

- 1. I componenti del Consiglio Tributario hanno l'obbligio del segreto d'ufficio relativamente ad ogni informazione di cui vengano in possesso in relazione alla funzione svolta.
- 2. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute del Consiglio Tributario in cui si trattino pratiche o argomenti in cui abbiano rilievo rapporti di lavoro o collaborazione di cui egli o i propri parenti e affini sino al quarto grado sono o sono stati parte, o di parentela e affinità, nonché legami personali o in cui abbia rilievo qualsiasi altra causa che possa influire sull'oggettività della propria attività.

Art. 8 – Decadenza dall'incarico

- 1. I componenti del Consiglio inbutario decadono dalla nomina nei seguenti casi:
- a) dimissioni;
- b) sopraggiunta causa di incompatibilità;
- c) mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni indette in un anno o mancata partecipazione a tre sedute consecutive.
- d) violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 7.
- In tal caso la Giunta nominerà un sostituto attingendo all'elenco dei soggetti interessati: in caso di mancanza di nominativi rinnoverà il bando pubblico ai fini dell'ottenimento di nuove candidature da parte di soggetti interessati ed idonei.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 9 – Ambito di operatività

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione all'attività del comune di Luino. Esse si applicano altresì nel caso in cui il comune di Luino intendesse associare a sé, in qualità di capofila altri comuni nell'esercizio della funzione. In tal caso, fermi restando il contenuti del presente regolamento, i rapporti tra i comuni associati sono regolati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Tue.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

Letto, confermato e sotto	scritto		
IL PRESID (CASALI Ale:		•	FARIO GENERALE ESCO TRAMONTANA)
	ssagiai o,	1 -~	
	<u>'</u>	,	
· *	1		
	RELAZIONE DI	PUBBLICAZIONE	
Copia conforme della presente d	deliberazione verrà	pubblicata all'Albo Pretor	rio del Comune in data
~55 D.C. 20	_ e vi rimarrà affis:	sa per 15 giorni consecuti	vi.
15 Dic. 2011			> \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
Luino, lì		L'ISTRUTTORE DIRE	
•		(Dott. Romano NICO	4 / 1 1
		Dugger	al llucos
	1		
	4		
	ESECUT	IVITA'	
La presente deliberazione è dive	enuta esecutiva il		ai sensi dell'articolo
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agos			
134, Commid 3, del D.Lys. 10 dyos	10 2000, n. 207.		
	♦. (
Luino, lì			
		>	
<			
		-	
			•